

rico mio, perchè sono convinto, che è una follia sperare che le iscrizioni a pensioni future quantunque frenate dal titolo secondo, possano rimanere nel limite di lire 5,075,000 all'anno.

Non intendo ripetere alla Camera ciò che dissi a sazieta nel marzo di quest'anno; ma ho la piena convinzione, dedotta da uno esame accurato sulle vicende seguite dalla iscrizione del debito vitalizio negli ultimi anni, che le iscrizioni, pur tenendo conto delle nuove disposizioni del titolo secondo, andranno salendo a circa 6 milioni e mezzo nel periodo di 14 o 15 anni per via degli accresciuti emolumenti, e più ancora per effetto degli organici largamente ampliati dal 1877 in poi.

E allora, invece di avere un carico di pensioni che, a ciclo chiuso, sarebbe rappresentato da circa 76 milioni, ne avremo uno che sarà rappresentato da 91 a 92 milioni, mentre, a svolgimento continuo, il carico medesimo invece di salire, come dice il relatore nella tabella, alla quale accennai, a 82 milioni, sarà certamente superiore a 100 milioni e si avvicinerà a 105, per il solo fatto delle nuove pensioni, oltre l'annualità trentennaria di quasi 41 milioni.

Ciò doveva dire perchè almeno una voce sorgesse nuovamente a additare i gravi pesi a cui la nostra finanza va incontro e perchè le tabelle, le quali suffragano un disegno di legge di tanta importanza, non siano fatte per indurre in errore anzichè illuminare (*Moritorio*) la Camera e il paese.

E con questa osservazione ho finito perchè avevo promesso di esser breve.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. Nella prima discussione di questo disegno di legge, già presi a parlare intorno ad una materia poco brillante, ma che non merita meno di essere presa in esame, cioè, sulla capacità giuridica dei condannati e dei destituiti a conseguire o godere la pensione o l'indennità. Ed oggi consentirete che ci ritorni brevemente sopra. Nella detta discussione, proposi qualche emendamento agli articoli del titolo quarto, che fu benignamente accolto, ne avvisai ancora qualche altro il quale, in seguito alle spiegazioni dell'onorevole ministro, cioè che egli stava nelle stesse idee mie, non credetti opportuno formulare. Presentato però il disegno al Senato, la Commissione cen-

trale, sulle orme delle discussioni avvenute in questa Camera, riprese qualcuno di questi emendamenti, ma con questo, a mio vedere, portò nella materia una maggiore confusione e quasi direi qualche poco di contraddizione. Esaminiamo, invero, gli articoli che adesso hanno il numero 20, 21, 22, 23 e 24.

La relazione del Senato dice che l'incapacità a conseguire o godere la pensione, non doveva essere regolata in base alla condanna alla pena restrittiva della libertà individuale, ma invece in base alla pena che veramente è origine e causa d'incapacità o indegnità; cioè, la pena privativa del godimento o dell'esercizio di diritti o di funzioni la quale è l'interdizione dai pubblici uffici. E se così doveva essere, e così fu fatto, come va la prima parte dell'articolo 21, in cui è detto, che l'esercizio del diritto a conseguire la pensione rimane sospeso *durante* l'espiazione di una pena che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici? Ma se il diritto rimane sospeso *durante* l'espiazione della pena restrittiva della libertà individuale, l'interdizione dai pubblici uffici non è più la norma voluta, poichè questa va considerata, com'è applicata, non già durante la detta espiazione, ma dopo la medesima, quando appunto comincia per disposizione di legge a decorrere. Cosicchè adesso in questa materia non si procede a rigor di logica, nè per riguardo alla pena restrittiva della libertà individuale, nè per riguardo alla pena privativa di diritti od uffici.

E come d'altronde va la seconda parte dello stesso articolo 21, secondo il quale le pensioni e gli assegni già conseguiti sono soggetti alla ritenzione della metà o del terzo, « durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, esclusi gli arresti, per una durata superiore ad un anno, » senza alcun riferimento alla stessa interdizione temporanea dai pubblici uffici? Il concetto della Commissione del Senato, che poi non fu perfettamente applicato, era invece incluso nel corrispondente articolo 45 del disegno di legge quale era uscito dalla discussione della Camera dei deputati e quindi non si vede, tutta la ragione del cambiamento, nello stesso modo che non se ne vede l'applicazione, quale era stata enunciata.

Qualche altra osservazione sarebbe il caso di fare su questo articolo 21, quando stabilisce la ritenzione di un terzo dell'assegno o